



COMITATO  
REGIONALE  
PIEMONTE & VDA

## GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

VIA GIORDANO BRUNO, 191/01 - 10134 - TORINO •  
T. 392 6388487 • piemonte-vda@fisir.it • www.fisir.it

n. 25 – del 15 maggio 2019  
Rif. 25/FS/2019/GST

**alla Commissione di Settore Freestyle  
alla Giustizia Sportiva Roma  
al Comitato Regionale FISR Piemonte  
al Resp. Regionale Freestyle  
al Resp. Regionale C.U.G. Freestyle**

**GIUDICE SPORTIVO REGIONALE  
FREESTYLE  
Anno sportivo 2018/2019**

**CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE 2018  
Data e Luogo: 14/04/2019 – Rosta (TO)**

Specialità: Roller Cross (Categorie: G/E/R/A/J/S)

Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologa la manifestazione in oggetto, con la riserva di eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.

Quanto alle annotazioni sullo svolgimento delle gare, si noti quanto segue:

1) Inidoneità impianto, pista e organizzazione

Il Giudice Arbitro segnala diverse criticità relative all'impianto di gara che lo avrebbero reso inidoneo allo svolgimento della gara. Tali circostanze non rilevano ai fini dell'omologazione della competizione in quanto:

- ai sensi dell'art. 20 delle "Norme per l'Attività 2019 – Freestyle", il Giudice Arbitro, verificata la pericolosità e l'inadeguatezza del campo di gara, avrebbe dovuto sospendere la competizione e ripristinare condizioni di sicurezza;
- ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle", il Giudice Arbitro, rilevata l'inidoneità del percorso di gara, avrebbe dovuto sospendere la competizione, concedendo all'organizzazione un adeguato intervallo di tempo per eliminare le cause che rendevano il percorso di gara non idoneo. Qualora ciò non fosse possibile avrebbe dovuto eliminare parte delle gare in programma o annullare la manifestazione.

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Via Nicolò Barberis n. 5  
10147 – Torino  
nemiogiuliano@gmail.com

Dal momento che nessuno dei suddetti provvedimenti è stato assunto dal Giudice Arbitro in sede di gara, si ritiene che le condizioni del percorso e dell'impianto di gara fossero sufficienti per lo svolgimento della manifestazione.

## 2) Comportamento di allenatori e società

Il Giudice Arbitro segnala il comportamento scorretto tenuto da allenatori e rappresentanti delle società partecipanti alla gara. Anche in questo caso, il Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle all'art. 119 prevede espressamente la possibilità per il Giudice Arbitro la possibilità di comminare delle sanzioni disciplinari in caso di condotta non conforme ai principi dell'etica sportiva e di ritardi nell'inizio e nello svolgimento della manifestazione causati volontariamente da atleti, tecnici e dirigenti. A tal proposito, si veda il capitolo successivo.

## 3) Comportamento dello Speaker

Il Giudice Arbitro segnala il comportamento dallo Speaker, sig. Gabriele Sossi, che appare contrario ai requisiti richiesti dall'art. 20 del "Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle". I regolamenti, tuttavia, non prevedono alcuna sanzione per la violazione di tale norma e dunque non si ritiene di dover provvedere in alcun modo. Ad ogni buon conto e per il futuro, si suggerisce l'eventualità di poter sostituire lo speaker con altro soggetto più idoneo, previa consultazione delle società partecipanti.

## 4) Retrocessione di un atleta

Stando a quanto risulta dal verbale di gara e dall'allegato reclamo presentato dall'A.S.D. TORIVOLI, l'atleta Vietti Federico, pettorale n. 2085 in occasione della gara di qualificazione ha imboccato la corsia parallela a quella del traguardo, mancando la fotocellula finale. Dopo aver percorso alcuni metri, accortosi dell'errore è tornato indietro ed ha tagliato il traguardo in senso contrario a quello previsto dal tracciato di gara. Il Giudice Arbitro ha sanzionato la condotta con la retrocessione dell'atleta all'ultimo posto della classifica di qualifica, considerando l'accaduto alla stregua di un "taglio di percorso" ex art. 68 comma 1 del "Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle". Con reclamo regolarmente presentato, la società TORIVOLI ha chiesto che l'atleta non venisse ammesso alla fase finale per non aver tagliato il traguardo nella gara di qualificazione (art. 68 comma 2 del "Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle"). Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del "Regolamento Tecnico 2019 – Freestyle", la competenza a decidere su tali reclami spetta al Giudice Sportivo Territoriale.

4.1) Stando alle informazioni assunte dallo scrivente, l'atleta che ha commesso l'infrazione in oggetto sarebbe il figlio del Giudice Arbitro sig. Ernesto Vietti. Se la circostanza fosse confermata, occorrerebbe dedurre che il Giudice Arbitro abbia contravvenuto al divieto imposto dall'art. 12 comma 1 lett. C) del Regolamento Generale Comitato Ufficiali Di Gara, che espressamente prevede che "ai tesserati

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE & VDA  
COMUNICATO UFFICIALE  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
Via Nicolò Barberis n. 5 – 10147 Torino  
nemiojuliano@gmail.com

presso il CUG è fatto esplicito divieto di ... accettare designazioni a dirigere gare indette dalla FISR nelle quali gareggino i propri figli".

Tuttavia, è necessario altresì considerare che la Federazione ha previsto una deroga a tale articolo del Regolamento Generale Cug, valida solo per il settore Corsa e a cui anche il Freestyle appartiene, pubblicata con CU 6/2015 del 31/5/2015, in cui si dice che:

" gli Ufficiali di Gara della predetta ripetuta specialità "corsa" con figli in gara possono essere designati nello stesso Campionato o Manifestazione escludendoli dalla categoria nella quale il più volte ripetuto figlio è in gara".

Peraltro, tutti i giudici del Piemonte sono genitori di atleti ed in quella gara tutti i giudici del Piemonte erano convocati ed erano iscritti alla gara tutti i loro figli. A causa dell'esiguo numero di giudici freestyle e della concomitanza in quella stessa data di eventi Freestyle in altre Regioni (Lombardia, Toscana, Emilia), non è stato possibile convocare una diversa giuria e l'alternativa sarebbe stata quella di non disputare la gara. Peraltro, da informazioni assunte dallo scrivente risulta che l'UDG Vietti, in occasione della gara della categoria del figlio, si limitava a svolgere il ruolo di starter lasciando il ruolo di giudici di pista ad altra collega; inoltre, prima di prendere la decisione finale, il G.A. ha consultato il Responsabile CuG Freestyle.

4.2) Quanto alla condotta dell'atleta Federico Vietti, si noti quanto segue.

Il Responsabile CuG Freestyle Alessandro Palo ha recentemente diramato un'informativa a tutti i giudici su come valutare situazioni non regolamentate e assolutamente eccezionali, facendo espressamente riferimento a quanto occorso in occasione della gara oggetto del presente comunicato.

Nel seguito si riporta uno stralcio di tale informativa in cui si spiega come interpretare la situazione occorsa all'atleta Vietti:

*" - Il RT in materia di Roller Cross dice che tutti gli ostacoli sono obbligatori e devono essere superati in un determinato modo. In caso di errore si può tornare indietro e percorrere correttamente l'ostacolo;*

*- Il RT dice anche che l'arrivo al traguardo è obbligatorio e deve essere superato in un determinato modo.*

*- Per essere ammessi alla fase finale è obbligatorio arrivare al traguardo;*

*- Gli ostacoli ed il traguardo rappresentano due obblighi posti sul percorso;*

*- In generale infrazioni simili vengono sanzionate con provvedimenti simili;*

*- L'interpretazione della norma deve essere sempre finalizzata a favorire l'inclusione e la partecipazione;*

...

*La giuria in campo si è imbattuta anche in una contraddizione normativa: l'art. 67 punto 10 dice che accede alla finale chi ha un tempo di qualifica valido, mentre l'art. 68 punto 2 dice che accede alla finale chi, in qualifica, arriva al traguardo. A quale norma doveva far riferimento la giuria? Sicuramente a quella più recente che,*

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE & VDA

COMUNICATO UFFICIALE

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Via Nicolò Barberis n. 5 - 10147 Torino

nemiogiuliano@gmail.com

*fortunatamente in questo caso è scritta in rosso. Quindi è valido l'art.68-2. L'atleta è arrivato al traguardo? SI. Vi è arrivato in modo regolare? NO. Per quanto scritto in premessa, il provvedimento da prendere è la retrocessione all'ultimo posto della classifica per aver affrontato in modo irregolare un obbligo posto sul percorso.*

Dunque, il traguardo non è considerato un ostacolo ma un obbligo al pari degli ostacoli. Poiché tale episodio non è normato, non si è mai verificato e non si è mai neppure ipotizzato che potesse accadere, lo si può considerare assolutamente eccezionale ed è stato correttamente valutato dal Giudice Arbitro applicando due principi generali del diritto: l'interpretazione estensiva della norma e l'analogia.

#### 5) Comportamento dell'UG Cammarata

Trattasi di questioni di natura disciplinare che non rientrano nell'area di competenza del Giudice Sportivo Territoriale, ma che dovranno essere esaminate dai competenti organi del C.U.G..

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **A.S.D. SKATE INLINE VALSUSA - N° 3582**

Ammenda di € 15,00 dovuta per inadempienza a quanto stabilito dall'Art. 40 del Regolamento Tecnico 2019, poiché l'atleta PISANO RACHELE, iscritta alla gara di cui in oggetto è stata depennata dopo lo scadere del termine previsto.

Ammenda di € 100,00 dovuta per inadempienza a quanto stabilito dall'Art. 13 comma 2 lett. C) del Regolamento di Giustizia e Disciplina (in combinato disposto con gli art. 3 comma 2 e 13 comma 1 del medesimo regolamento), poiché, a quanto risulta dal verbale redatto dal Giudice Arbitro, il proprio sostenitore sig. Vitarelli rivolgeva parole offensive ed ingiurie nei confronti delle altre società e della giuria.

#### **A.S.D. TORIVOLI - N° 3480**

Ammenda di € 15,00 dovuta per inadempienza a quanto stabilito dall'Art. 40 del Regolamento Tecnico 2019, poiché l'atleta RISSONE CHIARA MARIA, iscritta alla gara di cui in oggetto è stata depennata dopo lo scadere del termine previsto.

#### **A.S.D. SPORT EVENT ACADEMY - N° 3955**

Ammenda di € 100,00 dovuta per inadempienza a quanto stabilito dall'Art. 13 comma 2 lett. C) del Regolamento di Giustizia e Disciplina (in combinato disposto con gli art. 3 comma 2 e 13 comma 1 del medesimo regolamento) poiché, a quanto risulta dal verbale redatto dal Giudice

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE & VDA  
COMUNICATO UFFICIALE  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
Via Nicolò Barberis n. 5 - 10147 Torino  
nemiojuliano@gmail.com

Arbitro, i propri sostenitori sig.ri Sossi e Rimondi rivolgevano parole offensive ed ingiurie nei confronti delle altre società e della giuria.

Le ammende dovranno essere versate **entro il 15 giugno 2019** sul conto corrente intestato alla Federazione Italiana Sport Rotellistici alle seguenti coordinate bancarie:


- **Bonifico Bancario IBAN IT 18V010050330900000010114,**

Causale: **Indicare Società, Atleta, tipo di campionato e motivo del pagamento (ammenda - numero del comunicato)**

Copia della ricevuta comprovante il pagamento della suddetta ammenda deve essere inviata al Giudice Sportivo Territoriale Piemonte e Val d'Aosta Nemio Giuliano ([gst@fisrpiemontevda.it](mailto:gst@fisrpiemontevda.it)).  
nessuno

Cordiali saluti.

F.to: I Giudice Sportivo Territoriale  
Freestyle  
Nemio Nicola Giuliano



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE & VDA  
COMUNICATO UFFICIALE  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
Via Nicolò Barberis n. 5 - 10147 Torino  
[nemiogiuliano@gmail.com](mailto:nemiogiuliano@gmail.com)